

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2013, n. 23-6779

**Art. 38 L.R. 2/09 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." Aggiornamento Parte Prima e Parte Seconda del Programma Triennale 2012/2014 approvato con DGR 17 - 5071 del 18.12.2012. Apertura termini per contributi spese di cat. A (art. 42) e spese di cat. C (art. 44) delle microstazioni. Stagione sciistica 2012/2013.**

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

il programma del governo regionale assegna al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica,

individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che l'art. 40, comma 2, della citata L.R. n. 2/09 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentite le competenti Commissioni tecnico-consultiva e consiliare - predisponga e approvi il Programma Triennale definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per il sostegno alle spese e per la realizzazione degli investimenti, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

preso atto che con D.G.R. n. 17-5071 del 18.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Triennale 2012 -2014 predisposto ai sensi dell'art. 40, comma 2, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione nazionale;

appurato che il citato Programma Triennale 2012 - 2014, in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

considerato che la Giunta intende finanziare, come già avvenuto per le passate stagioni, anche per la stagione sciistica 2012/2013 le spese di gestione (categoria C, art. 44 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) sostenute dalle microstazioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. e le spese di innevamento programmato e di sicurezza sulle piste da discesa e da fondo (categoria A, art. 42 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) e che, quindi, intende aprire i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alla Parte Prima "Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili" ed alla Parte Seconda "Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria" del Programma Triennale 2012 - 2014 e di rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale apertura dei termini per il sostegno degli interventi rientranti nella categoria B, di cui alla Parte Terza del Programma stesso "Investimenti relativi alla qualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica";

verificato, inoltre, che il comma 3 del citato art. 40 prevede la possibilità di aggiornare e/o modificare il Programma in corso di validità mediante specifiche deliberazioni della Giunta Regionale;

considerato che si ritiene opportuno aggiornare, in analogia a quanto stabilito con D.G.R. n. 36-6553 del 22.10.2013 "... Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici per la produzione di neve programmata", il costo forfetario pari ad € 1.2 (o.f.e.) al mc nel caso di neve solo battuta o pari ad € 2.3 (o.f.e.) al mc nel caso di neve prodotta e battuta;

ritenuto, inoltre, di stabilire che, in caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e l'impossibilità (opportunamente documentata) di produzione di neve programmata entro il 15 dicembre, il contributo concedibile sarà calcolato sull'ammontare delle spese sostenute in un arco temporale massimo di 60 giorni di esercizio anziché di 100 giorni previsti ai sensi del paragrafo 1.1 del Programma Triennale 2012 - 2014;

ritenuto di confermare tutti gli altri contenuti indicati nel Programma Triennale 2012 - 2014, Parte Prima e Parte Seconda, circa i criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici relativi alle spese

sostenute dalle microstazioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. mantenendo invariato, quindi, tutto quanto già disciplinato all'interno del Programma stesso per le spese classificate di categoria A e di categoria C;

ribadito che ciascun soggetto proponente può presentare una sola richiesta di contributo per ciascun impianto sia per le spese riferite alla categoria A (di cui alla Parte Prima del Programma) sia per le spese riferite alla categoria C (di cui alla Parte Seconda del Programma);

appurato che, per le spese di cui ai paragrafi 1.1 ed 1.2 (art. 46, comma 1, lettera a) L.R. n. 2/09 s.m.i.) ed ai paragrafi 2.1 e 2.3 del Programma Triennale, il periodo da considerare per la richiesta di contributo è, ovviamente, il 30.04.2012 – 30.04.2013, relativo, quindi, alla stagione sciistica conclusa;

vista la Legge regionale 7 maggio 2013 n. 8, "Legge finanziaria per l'anno 2013";

vista la Legge regionale 7 maggio 2013 n. 9, "Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015";

vista la "legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015";

viste le risorse finanziarie di cui ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2013 di seguito elencati:

- Capitolo n. 173335 "Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e della gestione delle spese di funzionamento" UPB DB 18091, pari ad € 1.141.493,17;
- Capitolo n. 188184 "Contributi per il funzionamento ed il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti sciistici di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 22/07 (art. 43 della L.R. n. 22/09" UPB DB 18091, pari ad € 844.285,72

considerato, quindi, che ai sensi delle citate deliberazioni, l'importo complessivamente disponibile risulta essere pari ad € 1.985.778,89 e che si ritiene necessario destinare alle microstazioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i., oggetto del presente provvedimento, un importo pari ad € 1.000.000,00 per il finanziamento delle spese di categoria A (innevamento programmato e sicurezza delle piste) e C (spese di gestione) sostenute nella stagione sciistica 2012/2013;

rilevato che il restante importo disponibile sui capitoli di cui al punto precedente, sarà destinato al finanziamento delle spese di innevamento programmato e sicurezza delle piste (categoria A) sostenute dalle Grandi Stazioni (di cui all'art. 40, comma 1 *bis*) nella stagione sciistica 2012/2013 che sarà oggetto di specifico provvedimento in seguito all'acquisizione dei pareri da parte della competente Commissione consiliare e della Commissione tecnica (*ex art.* 11), ai sensi del citato art. 40, comma 1 *bis* della medesima L.R. n. 2/09 s.m.i.;

considerata la possibilità di utilizzare le eventuali integrazioni che potranno essere successivamente effettuate a favore dei capitoli sopracitati, al fine di sostenere un maggior ammontare di spese;

appurato che con D.G.R. n. 37-12630 del 23.11.2009, tra le altre cose, sono stati istituiti presso Finpiemonte s.p.a tre appositi "Fondi" per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 2/09 e s.m.i. e così denominati:

- “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” di cui alle spese di categoria A, Parte Prima del Programma Triennale;
- “Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica” di cui alle spese di categoria B, Parte Terza del Programma Triennale e non oggetto del presente provvedimento;
- “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” di cui alle spese di categoria C, Parte Seconda del Programma Triennale;

dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. è stata approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 una specifica Convenzione Quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto, in particolare, che l’art. 1, comma 1, l’art. 2, commi 2 e 3, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;

considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale;

ritenuto, tuttavia, opportuno che, per ciascuna annualità di validità del Programma Triennale, i singoli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. siano preceduti da una valutazione ed approvazione della Giunta Regionale;

appurato che per il conferimento per l’anno 2013 a Finpiemonte s.p.a. degli incarichi descritti relativi alla Parte Prima e Parte Seconda del Programma, da affidare con le modalità previste dalla Convenzione Quadro, si farà fronte secondo i criteri che saranno definiti nell'apposito Contratto;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di aprire, per le motivazioni illustrate, i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle spese classificate come categoria A e categoria C (di cui alla Parte Prima “Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili” ed alla Parte Seconda “Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria” del Programma Triennale 2012 – 2014) sostenute dalle microstazioni di cui all’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. nella stagione sciistica 2012/2013 di cui alla D.G.R. n. 17-5071 del 18.12.2012 e di rinviare ad un successivo provvedimento l’eventuale apertura dei termini per il sostegno degli interventi rientranti nella categoria B, di cui alla Parte Terza “Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica” del medesimo Programma Triennale;

di stabilire che, in analogia a quanto stabilito con D.G.R. n. 36-6553 del 22.10.2013 “... Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici per la produzione di neve programmata”, il costo forfetario è pari ad €1.2 (o.f.e.) al mc il costo forfetario della neve solo battuta o pari ad € 2.3 (o.f.e.) al mc nel caso di neve prodotta e battuta;

di stabilire che, in caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e l’impossibilità (documentata) di produzione di neve programmata entro il 15 dicembre, il contributo concedibile sarà calcolato sull’ammontare delle spese sostenute in un arco temporale massimo di 60

giorni di esercizio anziché di 100 giorni previsti ai sensi del paragrafo 1.1 del Programma Triennale 2012 – 2014;

di confermare tutti gli altri contenuti indicati nel Programma Triennale 2012 - 2014, Parte Prima e Parte Seconda, circa i criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici relativi alle spese sostenute dalle microstazioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. mantenendo invariato, quindi, tutto quanto già disciplinato all'interno del Programma stesso per le spese classificate di categoria A e di categoria C;

di ribadire che ciascun soggetto proponente può presentare una sola richiesta di contributo per ciascun impianto sia per le spese riferite alla categoria A (di cui alla Parte Prima del Programma) sia per le spese riferite alla categoria C (di cui alla Parte Seconda del Programma);

di stabilire che, per le spese di cui ai paragrafi 1.1 ed 1.2 (art. 46, comma 1, lettera a) L.R. n. 2/09 s.m.i.) ed ai paragrafi 2.1 e 2.3 del Programma Triennale, il periodo da considerare per la richiesta di contributo è, ovviamente, il 30.04.2012 – 30.04.2013, relativo, quindi, alla stagione sciistica conclusa;

di dare atto che per l'anno 2013, al sostegno della Parte Prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2012 - 2014, si farà fronte con le risorse finanziarie iscritte sui seguenti capitoli :

- Capitolo n. 173335 “Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e della gestione delle spese di funzionamento” UPB DB 18091, pari ad € 1.141.493,17;
- Capitolo n. 188184 “Contributi per il funzionamento ed il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti sciistici di cui al comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 22/07 (art. 43 della L.R. n. 22/09)” UPB DB 18091, pari ad € 844.285,72

di dare atto, quindi, che l'importo complessivamente disponibile risulta essere pari ad € 1.985.778,89 e di destinare alle microstazioni di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i., oggetto del presente provvedimento, un importo pari ad € 1.000000,00 per il finanziamento delle spese di categoria A (innevamento programmato e sicurezza delle piste) e C (spese di gestione) sostenute nella stagione sciistica 2012/2013;

di stabilire che il restante importo disponibile sui citati capitoli sarà destinato al finanziamento delle spese di innevamento programmato e sicurezza delle piste (categoria A) sostenute dalle Grandi stazioni (di cui all'art. 40, comma 1 *bis*) nella stagione sciistica 2012/2013 che sarà oggetto di specifico provvedimento in seguito all'acquisizione dei pareri da parte della competente Commissione consiliare e della Commissione tecnica (*ex art. 11*), ai sensi del citato art. 40, comma 1 *bis* della medesima L.R. n. 2/09 s.m.i.;

di autorizzare, al fine di poter aumentare la dotazione dei “*Fondi*” istituiti presso Finpiemonte s.p.a. ed al fine di sostenere maggiormente le spese ritenute idonee ed ammissibili ai contributi previsti nella Parte Prima e Parte Seconda del Programma Triennale 2012 - 2014, l'utilizzo delle eventuali integrazioni che potranno essere successivamente effettuate a favore dei capitoli sopraccitati;

di continuare ad avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale in “*house providing*”, per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario alla gestione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi della

Parte Terza del Programma Triennale 2012 – 2014 secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;

di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport di assumere i relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi sopra descritti a Finpiemonte s.p.a.;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)